

N. R.G. 2754/2015

Deposito minuta: 6.7.2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona dei Magistrati:

dott. Emanuele Riviello	Presidente
dott. Ernesto Covini	Consigliere
dott. Nadia Garrapa	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2754/2015** promossa da:

~~_____~~ e ~~_____~~, rappresentata e difesa dall'Avv.
Nicola Giuliani;

APPELLANTE

contro

~~_____~~, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Salvatico e Marina Bianco;

APPELLATO

~~_____~~

CONTUMACE

avverso

la sentenza n. 1034/2015 emessa dal Tribunale di Siena ex art. 281 *sexies* c.p.c. e pubblicata il 24.10.2015

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 04/04/2019 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione,*

- *IN VIA PREGIUDIZIALE, sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza ad hoc, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per le ragioni tutte enunciate nel corpo del presente atto;*

- *IN VIA PRELIMINARE, riconoscere e dichiarare, per quanto esposto nel corpo del presente atto, la nullità insanabile della sentenza appellata;*



- NEL MERITO,

A) - QUANTO ALLA SOCIETA' "██████████"

1) - dichiarare nulli gli atti di pignoramento effettuati su istanza del creditore procedente società "██████████ S.p.A." sui capi di bovino già sopra elencati che qui si intendono ritrascritti pari ad un numero totale di 344 bovini e, in particolare: - capi di bovino pari a n. 57 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009;

- capi di bovino pari a n. 47 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009 indicati a pagina 3 del contratto - (doc. n. 5 già allegato);

- capi di bovino pari a n. 9 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 26 maggio 2009;

- capi di bovino pari a n. 40 elencati nel contratto di vendita del 5 novembre 2008;

- capi di bovino pari a n. 191 elencati nel contratto di vendita del 12 maggio 2009, poiché i medesimi: - quanto a n. 113 capi sono stati alienati con riserva di proprietà e con atti opponibili al pignoramento (come risultante dai documenti allegati) e - quanto a n. 231 capi sono stati acquistati dal terzo opponente con atto opponibile al creditore procedente come già riferito in diritto.

Di conseguenza, in virtù dell'improvvido pignoramento eseguito, dal momento che il creditore procedente e l'Ufficiale Giudiziario sono stati resi edotti dal legale rappresentante "pro-tempore" della società "██████████ Società cooperativa", al momento del predetto pignoramento, che gli animali sopra elencati erano di proprietà della società "██████████" (così come risultante altresì dalla lettera in data 12 giugno 2009 della società "██████████ S.r.l." - doc. n. 26), Voglia il Signor Giudice adito:

- accertare che la proprietà di detti capi di bestiame è esclusivamente della società "██████████ S.r.l." e, quindi:

- ordinare alla società "██████████ S.p.A." la riconsegna di tali capi sopra elencati al legittimo proprietario, società "██████████ S.r.l."; per l'effetto, Condannare la società "██████████ S.p.A." a risarcire, in favore della società "██████████ S.r.l." i danni dalla stessa riportati per l'improvvido ed incauto pignoramento che, di seguito, si riportano:

1) - in particolare, il danno emergente e per lucro cessante.

Sul punto, si precisa che la società "██████████", in virtù di accordi con il "Consorzio Parmigiano Reggiano" fornisce quotidianamente il latte allo stesso per la produzione di parmigiano e latticini. Detti capi di bovino - per incauto pignoramento posto in essere dal creditore procedente, come d'altronde risultante dagli atti allegati - sono stati sottratti dalla disponibilità del proprietario e tenuti fermi nella stalla della ██████████ per un lungo periodo di tempo pari, attualmente, a mesi dieci a decorrere dal giorno 12 giugno 2009, data del pignoramento, con conseguente perdita del possesso di detti beni.

La società "██████████ S.r.l.", a seguito della perdita del possesso dei n. 344 capi di bestiame, non ha potuto disporre dei frutti che i medesimi giornalmente producevano (produzione del latte e vendita dello stesso ai caseifici di Modena e Reggio Emilia).

Dalla mancata vendita del latte ha subito una perdita di lucro cessante di notevoli proporzioni che, oggi, vengono prudentemente quantificati in Euro 478.000,00 e/o secondo una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da perizia di parte che si allega e fin d'ora si chiede apposita C.T.U. per l'esatta quantificazione del danno subito.

Inoltre, la società "██████████ S.r.l." ha subito un danno da disagio, di afflizione per la perdita del possesso di detti capi di bestiame che, prudentemente, si quantifica in Euro 1000 e/o secondo una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

B) - QUANTO ALL'AZIENDA "██████████".

Dichiarare nulli gli atti di pignoramento effettuati su istanza del creditore procedente società "██████████ S.p.A." sui capi di bovino già sopra elencati che qui si intendono ritrascritti pari ad un numero totale di 33 bovini.

Di conseguenza, in virtù dell'improvvido pignoramento eseguito, dal momento che il creditore procedente e l'Ufficiale Giudiziario sono stati resi edotti dal legale rappresentante "pro-tempore" della società "██████████ Società cooperativa", al momento del predetto pignoramento, che gli animali sopra elencati erano di proprietà della "██████████ S.p.A.", Voglia il Signor Giudice adito:



- accertare che la proprietà di detti capi di bestiame è esclusivamente della ~~_____~~ e, quindi:

- ordinare alla società ~~_____ S.p.A.~~ la riconsegna di tali capi sopra elencati al legittimo proprietario, ~~_____~~, in persona come sopra; per l'effetto, Condannare la società ~~_____ S.p.A.~~ a risarcire, in favore della ~~_____ Agraria Barbieri Maria Angela~~, in persona come sopra, i danni dalla stessa riportati per l'improvvido ed incauto pignoramento che, di seguito, si riportano:

1) - in particolare, il danno emergente e per lucro cessante. Sul punto, si precisa che l'Azienda Agraria sopra citata, in virtù di accordi con il "Consorzio Parmigiano Reggiano" fornisce quotidianamente il latte allo stesso per la produzione di parmigiano

e latticini. Detti capi di bovino - per incauto pignoramento posto in essere dal creditore procedente, come d'altronde risultante dagli atti allegati - sono stati sottratti dalla disponibilità del proprietario e tenuti fermi nella stalla della ~~_____~~ per un lungo periodo di tempo pari, attualmente, a mesi dieci a decorrere dal giorno 12 giugno 2009, data del pignoramento, con conseguente perdita del possesso di detti beni.

L'Azienda Agraria ~~_____~~, sopra citata, a seguito della perdita del possesso dei n. 33 capi di bestiame, non ha potuto disporre dei frutti che i medesimi giornalmente producevano (produzione del latte e vendita dello stesso ai caseifici di Modena e Reggio Emilia).

Dalla mancata vendita del latte ha subito una perdita di lucro cessante di notevoli proporzioni che, oggi, vengono prudentemente quantificati in Euro 40.000,00 e/o secondo una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da perizia di parte che si allega e fin d'ora si chiede apposita C.T.U. per l'esatta quantificazione del danno subito.

Inoltre, la predetta Azienda Agraria ~~_____~~ ha subito un danno da disagio, di afflizione per la perdita del possesso di detti capi di bestiame che, prudentemente, si quantifica in Euro 1000 e/o secondo una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme incassate in virtù della sentenza di primo grado, pari ad Euro 42.124,16".

Per la parte appellata: ogni contraria istanza respinta; in via principale

- respingere le domande avverse tutte;
- rigettare l'appello proposto dalla ~~_____~~ e dall'Azienda Agraria ~~_____~~ avverso la sentenza n. 1034 pronunciata dal Tribunale di Siena il 24.10.2015;
- confermare l'impugnata sentenza n. 1034 pronunciata dal Tribunale di Siena il 24.10.2015 in ogni sua parte;
- con il favore delle spese"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ~~_____~~ e l'Azienda Agraria ~~_____~~ convenivano in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, la ~~_____~~ e la ~~_____~~ in liquidazione proponendo gravame avverso la sentenza n. 1034/2015 emessa dal Tribunale di Siena con la quale il primo Giudice - premesso che la ~~_____~~ e l'Azienda Agraria ~~_____~~ avevano proposto opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare promossa dalla ~~_____~~ nei confronti della ~~_____~~ affermando di essere proprietari, rispettivamente, di 344 bovini la ~~_____~~ e di 33 bovini l'Azienda Agraria ~~_____~~, capi di bestiame pignorati dall'Ufficiale Giudiziario di Siena in data 12.6.2009, presso la sede della ~~_____~~ - rigettava le domande proposte dagli opposenti, revocando l'ordinanza del 6.4.2010 emessa dal G.E. nella procedura esecutiva 901/2009 R.Es. ed autorizzando altresì la vendita immediata di



tutti gli animali sottoposti a pignoramento dall'Ufficiale Giudiziario in data 12.6.2009, condannando l'opponente a rimborsare le spese processuali all'opposta.

A fondamento della decisione rilevava che:

- la ██████████ asseriva, in forza di tre diversi contratti aventi ad oggetto la vendita con riserva di proprietà di 113 bovini (due datati 3.4.2009 ed uno datato 26.5.2009) e conclusi con la ██████████, di essere proprietaria degli animali in quanto non era ancora intervenuto il saldo di quanto dovuto da parte della ██████████; tali contratti erano tuttavia privi di data certa non essendo sufficiente il timbro postale presente sulle prime pagine degli stessi, nonché in ragione della presenza di aggiunte scritte a penna aventi ad oggetto questioni rilevanti come il numero dei capi di bestiame compravenduti, il prezzo e le relative rate, dalle quali non era nemmeno possibile evincere quando fossero state apposte;
- la ██████████ asseriva altresì di essere proprietaria di ulteriori 231 bovini per averli acquistati dalla ██████████ in data 5.11.2008 ed in data 12.5.2009 con l'intesa che gli animali sarebbero stati asportati dalle stalle della ██████████ in un momento successivo; al riguardo difettava qualsivoglia prova della proprietà dei bovini atteso che le fotocopie delle fatture n. 91 del 5.11.2008 e n. 68 del 12.5.2009 erano prive di certificazione di autenticità, prive di data certa, non risultava nemmeno provata la regolare registrazione delle fatture medesime nei libri contabili della Gubellini s.r.l. e della ██████████, nelle suddette fatture non erano indicati gli estremi di riferimento dei bovini oggetto della compravendita i quali erano elencati in un foglio a parte privo, anch'esso, di qualsivoglia valenza probatoria;
- quanto ai supposti pagamenti dei bovini, la ██████████ sosteneva di aver pagato i primi 40 animali acquistati il 5.11.2008 con un assegno dell'importo di € 15.000,00 emesso in data antecedente alla stipula del contratto, producendo fotocopia di un estratto conto, del tutto generica e priva di qualsivoglia valore giuridico; in merito, invece, all'acquisto di 191 bovini, perfezionato nel maggio 2009, l'opponente sosteneva genericamente di aver pagato il corrispettivo a mezzo bonifico senza nemmeno tentare di provare quanto affermato, ma limitandosi a dichiarare che la fattura 68/2009 risultava quietanzata, circostanza non vera e, anzi, sul documento era annotato che il pagamento sarebbe dovuto avvenire a rate;
- riguardo, poi, alla pretesa della Azienda Agraria ██████████, ribadiva l'assenza di data certa sui contratti per i motivi già esposti in ragione della presenza del timbro postale solo sulle prime pagine.

Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i motivi di seguito esposti.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio la ██████████ eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello atteso che non erano state individuate specificamente le parti della sentenza da sottoporre ad un nuovo esame da parte del Giudice di appello; contestava, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei



confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

La ~~_____~~ nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 04/04/2019, sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- In ordine all'inammissibilità dell'appello

La censura è infondata essendo chiari sia i punti della sentenza impugnata che le motivazioni adottate per contrastare l'iter motivazionale del primo Giudice.

Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.

- Nullità assoluta della sentenza impugnata

Parte appellante censura la sentenza del primo giudice laddove ha autorizzato, nel dispositivo, *"la vendita immediata di tutti gli animali sottoposti a pignoramento dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unep del Tribunale di Siena in data 12 giugno 2009 oggetto dell'opposizione proposta dai terzi G. e azienda Agraria _____"*, sostenendo che si tratterebbe di pronuncia *contra legem* in quanto il giudice di prime cure aveva travalicato i propri poteri sostituendosi al giudice dell'esecuzione; inoltre la sentenza era viziata altresì per ultra petizione atteso che l'autorizzazione alla vendita immediata dei beni pignorati non era stata oggetto delle richieste delle parti.

In primo luogo si deve rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'odierna appellata in primo grado ha precisato le conclusioni chiedendo la revoca del provvedimento del G.e. e l'autorizzazione alla vendita immediata di tutti gli animali sottoposti a pignoramento, conformemente a quanto già richiesto in comparsa di costituzione e risposta.

Di conseguenza il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di ultra petizione.

Tuttavia, ciò detto, deve rilevarsi che la pronuncia di rigetto dell'opposizione ha la valenza di accertamento del legittimo svolgimento e della perseguibilità dell'esecuzione che potrà continuare a seguito della riassunzione di cui all'art.627 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto disporre l'alienazione dei beni, provvedimento da ritenersi di competenza esclusiva del G.E.

Pertanto deve dichiararsi la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la vendita immediata dei capi di bestiame per i quali, come di seguito esposto, verrà confermato il rigetto dell'opposizione, essendo, per il resto, tale statuizione superata dalla declaratoria di inefficacia degli atti di pignoramento indicati nel prosieguo.

1) In ordine alla data certa dei documenti di causa: errata interpretazione e valutazione della documentazione prodotta dagli oppositori e violazione e/o errata applicazione del



Decreto Legislativo n. 81/2008 in relazione al valore probatorio del timbro postale in merito all'accertamento della data certa dei documenti prodotti.

Parte appellante lamenta che il primo Giudice, aderendo alle tesi difensive della controparte, abbia ritenuto non provata con "data certa" l'anteriorità dei contratti di compravendita prodotti (due datati 03/04/2009 ed uno datato 26/05/2009 con cui la [redacted] aveva venduto con patto di riservato dominio 113 bovini alla [redacted] poiché non formavano un "unico corpo" con il foglio sul quale era stato apposto il timbro dall'amministrazione postale.

Al riguardo sostiene che:

- i contratti erano stati redatti su un modello prestampato dalla [redacted] stessa, con pagine e punti progressivamente numerati;
- dal timbro postale risultava la data certa così come prescritto dal D. Lgs. n. 81/08; infatti sulla parte sinistra dei documenti in questione, accanto al timbro postale, era riportata la dicitura "documento unico formato da tre fogli", con la conseguenza che l'addetto all'Ufficio Postale, nell'apporre il timbro, aveva certificato la data certa dell'intero documento unico formato da tre fogli; inoltre la società [redacted] aveva seguito meticolosamente le prescrizioni del servizio n. 93 del 6 settembre 2007 e, pertanto, *sub specie*, l'ufficio postale aveva conferito certezza all'esistenza di quel documento a quella data "anche con riferimento al numero delle pagine di cui quel documento si compone";
- i contratti in esame erano accompagnati dalle relative fatture di vendita e dal certificato del veterinario dell'Asl competente che aveva visitato i bovini in questione prima che questi fossero spediti dalla [redacted] verso i terreni della [redacted] in Sovicille; inoltre detti animali erano stati trasportati tramite la società "[redacted]" di Rolo (RE).

Ciò premesso deve rilevarsi che, quanto ai tre contratti menzionati, l'appello è fondato.

Invero non appare condivisibile l'assunto del primo Giudice il quale, prendendo spunto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha tuttavia ritenuto che i contratti in questione fossero privi di data certa in quanto il timbro postale era apposto soltanto sulla prima pagina degli stessi.

Invero la Corte di Cassazione ha in più occasioni ripetuto che, in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (cfr. *ex multis* Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281).

Tuttavia "mai la Corte ha condizionato l'operatività del principio così richiamato alla sussistenza di requisiti burocratico - formali di per sé solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all'inizio o alla fine del documento, ovvero sul recto o sul verso di esso. Ciò che è esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia "corpo unico" col foglio su cui è apposto il timbro (sicché il



timbro non rileva, ad esempio, ove sia apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza della data derivante da quest'ultimo possa essere riferita al primo. E così la certezza della data è stata ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto (Cass. 2 marzo 2017, n. 5346; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561), come pure nella parte contenente l'indirizzo del destinatario" (cfr. in parte motiva Cass. 08/02/2018, n.3046).

Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che le scritture in esame costituiscano un corpo unico con il foglio su cui è apposto il timbro.

Invero sulla prima pagina dei contratti *sub* 2 (datato 3.4.2009 e relativo a 57 bovini), *sub* 5 (datato 3.4.2009 e relativo a 47 bovini) e *sub* 9 (datato 26.5.2009 e relativo a 9 bovini), recante il timbro dell'ufficio postale, è indicato anche il numero di pagine che compongono l'atto, con la seguente dizione: "documento unico formato da 3 (tre) fogli si richiede la posizione del timbro postale e la data certa".

Inoltre, a prescindere da tale riferimento testuale, richiamando i principi già affermati dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che l'apposizione del timbro postale sulla prima (come nel caso in esame) o sull'ultima pagina di un documento unico, quale un contratto composto di pagine numerate, sia valida ai fini di conferire data certa al documento stesso in quanto la pagina dell'atto, che già contiene parte delle condizioni contrattuali e reca il timbro postale, deve ritenersi parte integrante dell'unico documento contrattuale attesa anche la consequenzialità logica e formale tra i contenuti della prima pagina e di quelle che seguono.

Pertanto, dimostrata la data certa del documento e, dunque, l'opponibilità al creditore precedente, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso (cfr. Cass. 2 marzo 2017, n. 5346).

Pertanto era onere dell'odierna appellata – che lamenta la compilazione a mano di parti dei menzionati contratti (circostanza peraltro del tutto compatibile con la natura dei documenti che sono modelli prestampati predisposti dalla ~~S. S. S.~~) - dimostrare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa, così come desumibile dal timbro postale, onere che non è stato assolto in alcun modo.

Deve essere quindi accolto il gravame nella parte in cui chiede la declaratoria di nullità degli atti di pignoramento effettuati su istanza del creditore precedente società "~~XXXXXXXXXX~~" sui seguenti capi bovini: n. 57 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009; n. 47 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009; n. 9 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 26 maggio 2009.

Per l'effetto deve essere ordinato all'appellata la restituzione dei capi predetti all'appellante ~~XXXXXXXXXX~~.

Procedendo quindi nella disamina del motivo di gravame, la parte appellante ~~XXXXXXXXXX~~ sostiene di essere proprietaria di altri 231 capi affermando di averli acquistati dalla ~~XXXXXX~~



Aggiudicata in data 5.11.2008 (fattura n. 91/2008 - doc. 12) ed in data 12.5.2009 (fattura n. 68/2009 - doc. 15) con l'intesa che gli animali sarebbero stati asportati dalle stalle della ~~Agri. Società 200~~ in un momento successivo, a discrezione dell'acquirente.

Al riguardo censura la sentenza sostenendo che, erroneamente, il Giudice aveva ritenuto non idonee le fatture ed i relativi documenti di trasporto depositati in atti, a provare il diritto di proprietà fatto valere dagli opposenti sui beni pignorati, evidenziando altresì di avere prodotto le relative bolle di accompagnamento o documenti di trasporto debitamente firmati dallo spedizioniere e dal ricevente, nonché i relativi assegni di pagamento regolarmente incassati dal venditore e quietanzati.

Al riguardo l'appello è parzialmente fondato.

Invero l'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dall'art. 619 c.p.c., è un'azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione *juris tantum* di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c.

Incombe pertanto sull'opponente l'onere di provare non solo di avere acquistato i beni staggiti con atto avente data certa anteriore al pignoramento, ma altresì di avere affidato tali beni al debitore a titolo diverso dalla proprietà (cfr. Cass. n. 14873/2000; n. 352/1999; n. 4222/1998).

Più precisamente per vincere tale presunzione, il terzo, che reclama la proprietà dei beni stessi, deve dimostrare:

a) di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento. A tal proposito si evidenzia come il terzo opponente possa indubbiamente servirsi delle fatture di acquisto "*purchè, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. A tal fine è compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, comma 1, c.c., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo...*" (cfr. Cass., 23/02/2006, n.3999);

b) che, alla data del pignoramento, i mobili si trovassero presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprietà, con i mezzi consentiti dall'art. 621 c.p.c (Cassazione civile, sez. III, 7 gennaio 1980, n. 96 Società SI. c. Ca. Gi. civ. Mass. 1980, fasc. 1.).

Ciò premesso, quanto alla fattura n. 68 del 12.5.2009 (relativa a 191 bovini), essa è senza dubbio priva di data certa anteriore al pignoramento difettando qualsivoglia indice presuntivo da cui desumerla nei termini in precedenza esposti.

Pertanto il gravame sul punto deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata, seppur integrandone la motivazione sul punto.

Diversa considerazione deve essere svolta riguardo alla fattura n. 91 del 5.11.2008.



Al riguardo deve evidenziarsi che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio - che, diversamente da quanto sostiene l'appellata, evidentemente prescinde dalla attribuzione di paternità del documento - pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13).

Nel caso di specie l'appellante non ha di fatto negato la conformità all'originale della fattura *de qua* nonché dei documenti prodotti al fine di dimostrarne il pagamento (doc. 13).

Pertanto l'omessa produzione in giudizio degli originali dei predetti documenti è irrilevante, potendo la decisione fondarsi sulle fotocopie in atti.

Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie indizi presuntivi da cui desumere l'anteriorità della menzionata fattura al pignoramento: parte appellante ha infatti prodotto l'estratto conto della banca Unicredit del 30.11.2008 da cui risulta l'addebito in data 5.11.2008 dell'assegno n. ~~5502790008~~, emesso con valuta 1.11.2008, comprovante il pagamento della menzionata fattura che riporta la dicitura "acquisto di 40 bovini - da ritirare a discrezione dell'acquirente - viene allegato matricole dei bovini - pagamento avvenuto con Unicredit assegno n. ~~5502790008~~"; detta fattura reca altresì la dicitura "pagato" ed il timbro controfirmato della ~~XXXXXXXXXX~~.

Pertanto detto pagamento, ricavabile *aliunde* tramite la documentazione proveniente da un soggetto terzo quale l'istituto di credito, conferisce data certa alla fattura.

Inoltre, quanto al contenuto di quest'ultima, ne costituisce parte integrante l'allegato indicato nella stessa che individua i bovini acquistati; inoltre è irrilevante che l'assegno sia stato emesso in data 1.11.2008 in quanto ciò, evidentemente, atteneva agli accordi intercorsi tra le parti in merito alle modalità di pagamento.

Quanto, poi, alla prova che tali beni fossero stati affidati al debitore esecutato per titolo diverso dalla proprietà, ciò risulta dalla fattura medesima, il cui tenore è stato in precedenza trascritto.

Pertanto deve essere accolto l'appello quanto alla declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento effettuato sui 40 bovini, così come elencati nella fattura di vendita del 5.11.2008 e relativo allegato, ordinandone la restituzione all'appellante.

Per quanto riguarda l'Azienda Agraria ~~XXXXXXXXXX~~, parte appellante evidenzia che quest'ultima, in data 30 maggio 2006 e 27 luglio 2006, aveva venduto, con patto di riserva della proprietà ex art. 1523 c.c., alla società ~~XXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXX~~ rispettivamente:

- n. 25 capi al prezzo di Euro 30.150,00 (da corrispondere: - quanto ad Euro 650,00 entro il termine del 30 giugno 2006 e quanto al residuo ammontare di Euro 29.500,00 entro il termine del



20 gennaio 2007); le parti convenivano che solo con il saldo del prezzo la proprietà sarebbe passata in capo all'acquirente;

- n. 8 capi al prezzo di Euro 17.200,00 (da corrispondere: - quanto ad Euro 2.150,00 entro il termine del 1° ottobre 2006; - quanto al residuo di Euro 15.050,00 entro il termine del 1° maggio 2007); anche per la seconda vendita, le parti precisavano che solo con il pagamento del saldo-prezzo, la proprietà dei bovini sarebbe passata all'acquirente.

Ciò premesso, per le considerazioni già svolte, deve ritenersi che l'apposizione del timbro postale sulla prima pagina dei contratti (e per quanto riguarda il contratto del 27.7.2006 anche sulla seconda), a prescindere dalla mancata indicazione del numero delle pagine di cui si compongono i documenti, sia idonea ad attribuire agli stessi data certa anteriore al pignoramento.

Tuttavia parte appellante non ha fornito alcuna prova che alla data del pignoramento i bovini si trovassero presso il debitore esecutato per un titolo diverso da quello di proprietà.

Invero:

- i bovini sono stati pignorati presso la società [redacted], soggetto estraneo ai rapporti contrattuali intercorsi tra la società [redacted] - [redacted] e l'Azienda Agraria [redacted];

- dai menzionati contratti non risulta alcun riferimento da cui desumere le ragioni per le quali i bovini si trovassero presso il debitore esecutato né l'odierno appellante si è offerto di darne prova nonostante l'appellata, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, avesse segnalato la peculiarità della situazione;

- i contratti risalgono al maggio ed al luglio del 2006 mentre il pignoramento è intervenuto a circa tre anni di distanza (12 giugno 2009), presso la società [redacted], significativo lasso temporale che, ulteriormente, non consente di comprendere le ragioni per le quali i bovini siano stati tratti presso un soggetto estraneo ai rapporti contrattuali con le parti, peraltro anche dopo che, in data 4 maggio 2007, la società [redacted] era stata posta in liquidazione ed aveva omesso di versare il saldo del prezzo.

Pertanto il gravame sul punto deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata, seppur integrandone la motivazione sul punto.

IN ORDINE AI DANNI riportati dagli attori.

Parte appellante lamenta che la richiesta formulata dagli attori oppositori non era stata presa in considerazione dal Giudice che aveva respinto la domanda principale relativa all'opposizione.

In particolare sostiene che:

- per la [redacted] il danno è stato stimato in una somma di Euro 400.000,00 per la mancata vendita del latte al Consorzio Parmigiano Reggiano a seguito della perdita del possesso di n. 344 capi di bestiame come da perizia di parte allegata in atti, oltre ad un danno "da disagio e affezioni per la perdita del possesso di detti capi di bestiame che si quantifica in Euro 1.000,00 e/o una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia";



- per l'azienda Agraria [REDACTED] il danno è stato quantificato in Euro 40.000,00 per la mancata vendita del latte al Consorzio Parmigiano Reggiano per la perdita del possesso di n. 33 capi di bestiame come da perizia di parte allegata in atti, oltre ad un danno da *"disagio e affezioni per la perdita del possesso di detti capi di bestiame che si quantifica in Euro 1.000,00 e/o una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia"*.

La censura è infondata.

Il danno asseritamente patito non è stato in alcun modo provato.

Invero la perizia di parte, che a dire dell'appellante, *ex se*, dimostrerebbe l'ingente danno patito, si limita ad indicare i prezzi medi di riferimento del latte destinato alla produzione del parmigiano, come desumibile dai bilanci delle cooperative casearie presenti sul territorio; il costo medio delle materie prime per l'alimentazione dei bovini da latte atto alla produzione del Parmigiano Reggiano; la produzione media di un animale iscritto all'albo genealogico della Frisone Italiana.

Difetta tuttavia la produzione di qualsivoglia documento contabile riferibile alle odierne appellate atto a dimostrare i guadagni in concreto derivati dai bovini in questione e l'eventuale decremento reddituale conseguito alla perdita di disponibilità di tali capi di bestiame, lacuna probatoria che, evidentemente, non può essere colmata con il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe valenza meramente esplorativa.

Quanto poi all'asserito danno da *"disagio e affezioni per la perdita del possesso di detti capi di bestiame"*, per costante giurisprudenza il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato *"in re ipsa"*, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico" (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018).

Pertanto, in assenza di prova, le domande di risarcimento danni devono essere respinte.

3) In merito alla liquidazione delle spese processuali

Parte appellante lamenta che il Giudice, riconoscendo, come avrebbe dovuto fare, la fondatezza dell'opposizione promossa dagli odierni appellanti, avrebbe dovuto liquidare in loro favore le spese di lite.

In secondo luogo, anche in caso di rigetto dell'opposizione, ravvisa una errata liquidazione delle spese legali in favore di controparte. Il Giudice di prime cure, infatti, aveva erroneamente liquidato in favore della [REDACTED] la somma di Euro 1.000,00 per spese - oltre alle competenze professionali per Euro 28.000,00 - quando parte opposta non risultava avesse sostenuto alcuna spesa viva.

Tale questione verrà esaminata nel capo della sentenza relativa alle spese di lite.



- Sulla riproposizione della domanda di simulazione da parte dell'appellata

Parte appellata, in via subordinata – nell'eventualità in cui fossero ritenuto validi i contratti di compravendita prodotti dagli appellanti – ha riproposto la domanda di accertamento della natura simulatoria di tutti i contratti oggetto di causa, con declaratoria di inefficacia degli stessi nei confronti della [REDACTED], rilevando che con la stipula dei predetti negozi gli appellanti avevano creato solo le parvenze esteriori dei contratti, dei quali in realtà non volevano gli effetti: la presenza ingiustificata di tutti i bovini asseritamente compravenduti dalle terze opponenti presso la sede della [REDACTED] al momento del pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario costituivano prova evidente dell'intento fraudolento delle stesse.

Afferma, poi, di reiterare le istanze istruttorie formulate nella memoria del 19.10.2010, chiedendo che ai sensi dell'art. 213 c.p.c. vengano richieste all'Agenzia delle Entrate competente per territorio informazioni in merito alle risultanze contabili della [REDACTED] e della [REDACTED] S.p.A., a decorrere dall'anno 2008 alla data del provvedimento giudiziale. In ogni caso, ha chiesto la disposizione di indagini da svolgersi sulla contabilità della [REDACTED] e della [REDACTED] con delega alla Guardia di Finanza.

In via preliminare deve rilevarsi che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, la parte vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le domande ed eccezioni superate o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la sua volontà di riproporle (cfr. Cass. 31/07/2017, n.18939).

Tuttavia nel caso di specie tale domanda riconvenzionale deve essere ritenuta inammissibile.

Invero deve considerarsi, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della *causa petendi*, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere *in executivis* (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonché Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato e, nel caso in esame, il soggetto che si assume proprietario dei beni staggiti), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di



procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.

L'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n. 14554/2000) e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.

Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione (cfr. Cass. n. 3849/88 e n. 11097/96, nonché Cass. n. 7225/06 e n. 9494/07).

Nel caso di specie, pertanto, esclusa quest'ultima ipotesi, deve evidenziarsi come la domanda di accertamento della simulazione esuli dalla *causa petendi*, così come introdotta dall'opponente e, segnatamente, dallo specifico *thema decidendum* che caratterizza il giudizio di opposizione all'esecuzione, dovendosi, se del caso, proporre in un autonomo giudizio.

La domanda risulterebbe comunque infondata nel merito riguardo ai contratti per i quali l'opposizione è stata accolta, dovendosi ritenere invece assorbita per gli altri.

Invero, quanto ai contratti aventi ad oggetto la vendita con riserva di proprietà di 113 bovini (due datati 3.4.2009 ed uno datato 26.5.2009) e conclusi con la [REDACTED], le considerazioni svolte dall'appellata non consentono di ritenerne provata la simulazione.

Trattasi infatti di contratti a seguito dei quali la [REDACTED] ha effettivamente trasferito, come desumibile dalla documentazione in atti, la disponibilità dei capi di bestiame in capo all'acquirente, con patto di riservato dominio; pertanto la circostanza che essi si trovassero presso le stalle del debitore esecutato al momento del pignoramento, intervenuto nel giugno 2009, è conforme alle pattuizioni contrattuali.

Parimenti anche il permanere dei 40 bovini di cui alla fattura del 5.11.2008 in ricovero presso le stalle della [REDACTED] dopo il pagamento del relativo prezzo, regolarmente versato dall'acquirente, con facoltà della stessa di ritirarli a propria discrezione, è conforme alle pattuizioni intercorse tra le parti.

Invero, al di là della vicinanza temporale tra detti contratti e l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dell'odierna appellata in data 30.4.2008, difettano ulteriori elementi da cui desumere, in termini certi, la natura simulatoria degli accordi né possono essere accolte le generiche istanze istruttorie proposte dall'appellata, aventi natura esplorativa.

Spese processuali

La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolazione delle spese processuali - cui il giudice del gravame è tenuto a provvedere anche d'ufficio - alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. da



ultimo Cass. Sez. 6 - 3 ord. n. 1775 del 24.1.2017). A tale regolazione deve procedersi secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. Sez. III sent n. 15483/2008; Cass. Sez. III sent. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. Sez. VI - L. ord. N. 6259 del 18.3.2014; Cass. Sez. L. sent n. 11423 dell'1.6.2016).

In ragione di quanto precede, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello, accertata la proprietà della società [REDACTED] dei seguenti capi di bestiame, dichiara la nullità dei relativi atti di pignoramento effettuati su istanza del creditore precedente società "[REDACTED] - [REDACTED]", ordinandone la restituzione all'appellante: n. 57 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009; n. 47 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 3 aprile 2009; n. 9 elencati nel contratto di vendita con patto di riservato dominio del 26 maggio 2009; n. 40 di cui alla fattura di vendita del 5.11.2008 e relativo allegato;
- 2) dichiara la nullità della sentenza nella parte in cui autorizza la vendita immediata dei capi di bestiame per i quali è stata respinta l'opposizione spiegata;
- 3) respinge la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante;
- 4) dichiara inammissibile la domanda di simulazione proposta dall'appellata;
- 5) conferma per il resto l'impugnata sentenza, salvo quanto esposto nel seguente capo;
- 6) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

Firenze, 4 luglio 2019

Il Consigliere relatore ed estensore

dott. Nadia Garrapa

Il Presidente

dott. Emanuele Riviello

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

